

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (T.I.A.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 128 del 28.12.2002

Modificato con deliberazioni C.C. n. 19 del 31.03.2003

n. 17 del 12.03.2004

n. 86 del 22.12.2004

n. 64 del 31.05.2006

n. 29 del 27.04.2007

n. 38 del 5.03.2008

n. 9 del 6.04.2011

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (T.I.A.)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa Integrata Ambientale (T.I.A) prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 27 Aprile 1999 n. 158, e in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2

Istituzione della Tariffa Integrata Ambientale

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli per conto del Comune di Motta Visconti nella forma dell'affidamento in appalto a terzi, è istituita la tariffa sulla base dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata in base alla tariffa di riferimento secondo quanto disposto dall'art.2 del DPR 158/99.

3. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ed è applicata e riscossa dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, secondo le modalità indicate all'art.35 del presente Regolamento.

Art. 3

Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati.

Gli utenti, per la raccolta della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, hanno a disposizione: sacchi che possono essere di diversa capacità volumetrica (da 110 litri e da 50 litri), relative fascette per la chiusura, cartellini con codici a barre di identificazione ed una tessera identificativa.

Ai sacchi della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, da conferire al sistema di raccolta porta a porta, devono essere applicati i cartellini con codice a barre, che permetteranno di attribuire in modo univoco al singolo utente la produzione dei rifiuti contenuti.

L'azienda che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, all'atto del ritiro dei rifiuti presso le utenze, per mezzo dei suoi operatori, preleva i cartellini e al termine della raccolta li consegna all'Ufficio TIA del Consorzio dei Comuni dei Navigli, unitamente alle pesate complessive associate al servizio di raccolta svolto. L'Ufficio TIA del Consorzio dei Comuni dei Navigli, in modo automatico, provvederà a

determinare il peso specifico medio *per periodo di fatturazione*, che sarà utilizzato per il calcolo del peso dei rifiuti consegnati da ogni singola utenza a cui è associato ogni cartellino.

Il materiale per la raccolta della frazione "resto" rifiuti indifferenziati, dovrà essere ritirato presso lo sportello dell'Ufficio TIA periodicamente attivo nel Comune, o nei negozi convenzionati.

3. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso di speciali containers predisposti per la raccolta dei sacchi della frazione resto, rifiuti indifferenziati.
4. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso l'Ecocentro.
5. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto da questo Regolamento.

Art. 4

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
3. Le riduzioni sulla tariffa applicate in funzione dello svolgimento del servizio sono previste all'art. 23 comma 1.

Art. 5

Superficie tariffabile, motivi della tariffazione e soggetti passivi

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

2. La tariffa è corrisposta a fronte della realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati.

3. La tariffa è dovuta per l'occupazione o l'uso di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative. Le aree escluse sono indicate agli art. 6 e 7 del presente regolamento.

4. La tariffa è dovuta da tutte le persone, fisiche o giuridiche, che a qualsiasi titolo detengono i locali o le aree scoperte di cui al 3° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

5. Nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, la tariffa è dovuta dal proprietario.

6. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa è a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Art. 6

Locali ed aree non tariffabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno. Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originale o nella sua variazione e devono essere controllabili mediante verifiche dirette o idonea documentazione.

2. In particolare non sono soggetti alla tariffa:

- i locali vuoti o non destinati ad alcun utilizzo, se chiusi tutto l'anno: le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, attestante che non siano attive le reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

- le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (balconi, terrazze, giardini, posteggi per autoveicoli all'aperto, ecc.);

- i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (stalle, serre, ecc.);

- i volumi tecnici (celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, ascensori, serbatoi ecc.);

- le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile (scale, corridoi, androni, ecc.);

- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

3. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che producono esclusivamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani, nel caso in cui non siano identificabili in modo certo queste superfici, perché non delimitate in via permanente, la tariffa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata percentualmente ridotta come previsto all'art.23 comma 6.

4. Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

- locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;
- I locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti; l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 8 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il Comune, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. [abrogato]

Art. 9 Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli del presente regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui viene attivata l'utenza, o se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con la cessazione

dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio coincidente con la restituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e altro servizio accessorio.

3. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

TITOLO II SISTEMA DI TARIFFAZIONE A QUANTITA'

Art. 10 Introduzione

1. In base al DPR 158/99 recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione degli RSU, il Comune definisce il sistema di tariffazione.
2. Nell'art.16 si fa riferimento al metodo utilizzato dal Comune per la determinazione della tariffa sui rifiuti.
3. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Art. 11 Tempi per la copertura dei costi [abrogato]

Art. 12 Adozione del metodo

1. L'applicazione integrale del metodo normalizzato è deliberato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura di cui al comma 2, art.11 del presente Regolamento.

Art. 14 Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.13 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f$$

dove:

- CSL** = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG = Costi Generali di Gestione
CCD = Costi Comuni Diversi
AC = Altri Costi
CK = Costi d'uso del Capitale
CRT_f = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
CRD_f = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

- CRT_v** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
CRD_v = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2011 per il servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti ingombranti è previsto il pagamento di un corrispettivo di € 5,00. Il servizio sarà attivato a chiamata dell'utente, previa prenotazione.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2011 per il servizio di ritiro porta a porta di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è previsto il pagamento di un corrispettivo di € 5,00. Il servizio sarà attivato a chiamata dell'utente e previa prenotazione.

Art. 15 Componenti dei costi

Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1. Costi operativi di gestione - CG

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
 In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_f, CRT_v, CTS, AC**

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 In tali costi sono compresi: **CRD_f, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2. Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

1.3. Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

2. L'azienda appaltatrice del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 16

Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza attività: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali sostenuti dal Comune vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica.

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 17

Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi proprie effettuate allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 18

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi proprie effettuate allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

5. Per i nuovi inserimenti di cui al comma 6 saranno utilizzati i codici dal 90 al 99. Gli indici di produttività saranno invece definiti valutando di volta in volta le attività già codificate.

Art. 19

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.18, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 20

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\text{TVd (n)} = \text{Quv} * \text{Cu}$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 21

Calcolo della tariffa per le utenze attività

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\text{TFnd (ap, Sap)} = \text{Qapf} * \text{Sap (ap)} * \text{Kc (ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap)=quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\text{Qapf} = \text{Ctapf} / \sum_{\text{ap}} \text{S}_{\text{tot}} (\text{ap}) * \text{Kc} (\text{ap})$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot} (ap)= superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\text{TVnd} = \text{Cu} * \text{Quv}$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 22
Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall’art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono ad esempio:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero;
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

1. bis Per le occupazioni temporanee derivanti dall’apertura di cantieri, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il titolare della concessione del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto in detto contratto, fatto salvo che l’impresa concessionaria dimostri di avere un contratto con azienda a cui conferire i rifiuti.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all’art. 21 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria dei mercati ambulanti con un minimo fatturabile di € 15,50.

3. Per le utenze domestiche, la cui tariffa è determinata sulla base degli elementi indicati dall’art. 17 comma 1 del presente regolamento si applica il coefficiente di riduzione di cui all’art.23 comma 3.

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 23
Riduzioni della Tariffa

1. [Abrogato]
2. La tariffa è ridotta del 60%, per la quota fissa, per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali.
3. La tariffa è ridotta del 40%, per la quota fissa, nei seguenti casi:
 - a. per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e si deve dichiarare espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di sei mesi all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
 - b. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
4. [abrogato]
5. La tariffa è ridotta del 20%, per la quota fissa e variabile, per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Per evitare false dichiarazioni ai contribuenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito bidoncino, indispensabile per il conferimento dell'umido al servizio di raccolta porta a porta.
6. La tariffa è ridotta del 10%, per la quota fissa, per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze non domestiche che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani, quando le aree di produzione di questi rifiuti non siano identificabili e quantificabili in modo certo, perché non delimitate in via permanente. Le utenze interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od

un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

8. Le riduzioni, nonché i successivi eventi che determinano la modifica del diritto a fruirne, si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza secondo quanto disposto dall'art. 9 e devono essere comunicate secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 5 del presente regolamento.
9. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.
10. [abrogato].
11. [abrogato].
12. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

Art. 24

Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.
3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 25

Agevolazioni per le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privata.

1. Le utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privata comunale, possono richiedere una detrazione per la sola quota variabile della tariffa, pari all'importo che il Consorzio dei Comuni dei Navigli, gestore del servizio pubblico, non ha sostenuto per il mancato conferimento dei rifiuti affidati a terzi, con un limite massimo di riduzione del 10% applicabile alla quota variabile. Le utenze interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo di riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante il recupero dei rifiuti urbani e assimilati. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

Art. 26
Interventi a favore di soggetti
in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di richiedere l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, fermo restando che la stessa rispetti i parametri ed i valori medi di capacità produttiva, calcolati sui dati dell'anno precedente.
2. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE in sede di predisposizione degli atti propedeutici al bilancio di previsione.
3. Le somme stanziare dal Comune per interventi a favore di soggetti in condizione di richiedere l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati e gli incentivi per la raccolta differenziata, dovranno essere previsti in appositi capitoli di spesa nel Bilancio comunale.

Art. 27
Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
 - a. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - b. distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
 - c. consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
 - d. sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
 - e. organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
 - identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del Comune;
 - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
 - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 28
Perdita o mancata restituzione dei cartellini e della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento all'Ufficio *T.I.A.* e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,5.

2. [abrogato].

3. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire all'Ufficio *T.I.A.* la tessera magnetica identificativa e i cartellini a codice a barre non utilizzati, pena l'addebito in fattura dei cartellini non restituiti.

Art. 29 **Conferimento dei rifiuti**

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i relativi contenitori e/o sacchi.

2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.

3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

TITOLO IV PRIVACY

Art. 30 Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come inteso dall'art 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 196/2003 viene effettuato dal Consorzio dei Comuni dei Navigli nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al Consorzio di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli *artt. 19 comma 3 e 30 del D.lgs n. 196/2003 (in vigore art 4 comma 1 lettera h), art 18, art 28 del D.Lgs. 196/2003*.
4. Secondo quanto disposto dall'art.13, del D.Lgs. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all' art 23 D.Lgs. 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalla lettera a) e c) dell'art. 24 D.Lgs. 196/2003. Quando, cioè, il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Consorzio.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.
10. [abrogato].

Art. 31 Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).

2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune.

3. Per la legittimità dei controlli è necessario:

- indicare in un documento – Convenzione tra Comune e società incaricata, provvedimento amministrativo, atto di diritto privato - il “responsabile” del trattamento dei dati personali raccolti nel corso del controllo (art 29 del D.Lgs. 196/2003);
- identificare per iscritto, come “incaricati” del trattamento (dagli art 4 comma 1 lettera h), art 13, art 18, art 28 del D.Lgs. 196/2003), i dipendenti della struttura privata fissando l’ambito delle operazioni che essi possono compiere in relazione ai dati del contribuente;
- ottenere l’autorizzazione del Sindaco per accedere ai locali;
- inviare il relativo avviso all’interessato almeno 5 giorni prima della verifica (art.71 D.lgs.507/93);
- allegare all’avviso l’informativa di cui all’art.30 comma 4 e 5 del presente Regolamento.

TITOLO V
DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 32
**Denuncia d’inizio, di variazione e di cessazione
dell’occupazione e conduzione**

1. Il soggetto passivo o, se utenza domestica, ogni nucleo familiare deve presentare la dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa, utilizzando i moduli predisposti dal Consorzio dei Comuni dei Navigli e disponibili presso gli uffici comunali.
2. L’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ricorre in tutti i casi di modifica dei dati dichiarati; per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari solo se direttamente rilevabili dalle registrazioni dell’ufficio di stato civile comunale, in questi casi la tariffa viene adeguata d’ufficio dalla data di variazione, trasmessa dal comune al consorzio. In caso di decesso del soggetto passivo della tariffa, utente singolo, permane l’obbligo per gli eredi di comunicare i nuovi dati relativi ai locali occupati dal deceduto.
3. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. All’atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
5. La dichiarazione di cui al comma 1, nonché le dichiarazioni/attestazioni previste dall’art. 23 del presente regolamento, dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’evento che ha determinato l’iscrizione o la variazione.
6. Le denunce di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

Art. 33
Numero di persone occupanti i locali
[abrogato]

Art. 34
Accertamenti

1. L’Ufficio Tributi del Comune provvede, direttamente o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con

sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 34 bis PENALITA'

1. In caso di omessa denuncia o dichiarazione di variazione il Consorzio applica una penale del 200% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione ed a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'accertamento, con un minimo di € 100,00, oltre agli interessi legali.

2. In caso di infedele denuncia il Consorzio applica una penale del 100% della maggior tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione ed a titolo di rimborso spese sostenute per l'accertamento, con un minimo di € 50,00, oltre agli interessi legali.

3. In caso di denuncia presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 32 del presente regolamento il Consorzio applica una penale del 60% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la tardività della denuncia con un minimo di € 50,00 oltre agli interessi legali.

4. In caso di omesso, di pagamento parziale o di pagamento oltre al termine di scadenza indicato in fattura, il Consorzio provvede al recupero del credito con applicazione degli interessi legali oltre che il rimborso delle spese sostenute.

5. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il Consorzio si atterrà ai seguenti criteri:

- per la quota fissa della tariffa verranno applicate le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;

6. Per le seguenti violazioni, il Consorzio su espressa delega del Comune, procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 100% sulla tariffa intera;

- b. mancata applicazione dei cartellini identificativi per la quantificazione della quota variabile: da € 100,00 a € 300,00;
- c. uso di sacchi e contenitori non regolamentari: € 100,00;
- d. conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: da €100,00 a € 300,00;
- e. smaltimento di rifiuti non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento da € 100,00 a € 300,00 per le utenze domestiche; da € 150,00 a € 500,00 per le utenze attività;
- f. mancata produzione non giustificata di resto secco: da € 100,00 a € 300,00 per le utenze non domestiche; da € 150,00 a € 500,00 per le utenze attività;

7. Nei casi di totale assenza di rilevazioni non giustificate, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| Categoria | Descrizione categoria | Volume/anno |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 1R | NUCLEO 1 | 900 |
| 2R | NUCLEO 2 | 1.600 |
| 3R | NUCLEO 3 | 2.000 |
| 4R | NUCLEO 4 | 2.500 |
| 5R | NUCLEO 5 | 2.900 |
| 6R | NUCLEO 6 o + di 6 | 3.100 |

- b) per le utenze non domestiche, la produzione verrà determinata sulla base dei coefficienti ministeriali di cui al D.P.R. 158/99 (KD minimi) della categoria di attività corrispondente, ridotti del 50%;

Con provvedimento (successivo) la G.C. determina i coefficienti delle categorie sperimentali assimilandole a quelle previste dal DPR 158/1999.

8. Per l'attività di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta valgono i termini di prescrizione stabiliti dalla legge (5 anni).

9. Il Consorzio sulla base delle risultanze derivanti dall'attività di accertamento svolta ai sensi dell'art. 34 provvede all'emissione della relativa fattura nei confronti dei soggetti evasori.

Art. 35 Riscossione

1. Il Consorzio dei Comuni dei Navigli procede all'introito della tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di norma di due fatture annue.

2. La prima fattura sarà emessa nel primo semestre dell'anno di riferimento e conterrà anche il conguaglio dell'anno precedente. La seconda fattura sarà emessa nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

3. Per ogni fattura emessa sarà possibile il pagamento rateale da richiedere in forma scritta. Le modalità della rateizzazione ed il numero delle rate dovranno essere concordate con il Consorzio dei Comuni dei Navigli.

**Art. 36
Conguagli**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

**Art. 37
Sanzioni
[abrogato]**

**Art. 38
Interessi moratori
[abrogato]**

**Art. 39
Termini per la contestazione delle fatture**

1. Le fatture possono essere contestate entro 60 giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione o l'invio (via fax o e-mail) al Consorzio di una dichiarazione da parte dell'utente.
2. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 40
Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2003.

**Art. 41
Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 42
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche, del D.Lgs. 152/2006, del DPR 158/99.